

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2703**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FRANCO Vittoria, SOLIANI, ROTONDO,  
MAGISTRELLI, DI GIROLAMO, BAILO DOSSI, STANISCI,  
COVIELLO, BASSO, DETTORI, PAGANO, D’ANDREA e CARELLA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 2004**

---

Istituzione del Garante  
per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di assicurare all'infanzia e all'adolescenza una tutela più ampia di quella attuale ha da tempo fatto emergere la necessità di procedere all'istituzione del Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, alla creazione cioè di un nuovo ufficio preposto a proteggere i diritti dei minori in ambiti diversi da quelli giurisdizionali, nei quali è già previsto l'intervento di specifici organismi giudiziari. Conferma dell'attenzione da tempo riservata a questo tema è nella ricca documentazione, presente sia a livello internazionale che nazionale e regionale, sia a livello di alcune prestigiose associazioni culturali. Basti richiamare la Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo (di cui alla legge 27 maggio 1991, n. 176), il documento conclusivo della Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia (New York 8-10 maggio 2002), le risoluzioni e raccomandazioni degli organismi europei (in particolare la risoluzione del Parlamento europeo n. A3-0172/92 dell'8 luglio 2002 e la raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 1286 del 24 gennaio 1996), la Convenzione europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996 sull'esercizio dei diritti dei minori (di cui alla legge 20 marzo 2003, n. 77), le leggi nazionali dei numerosi Paesi che hanno già da tempo costituito l'ufficio del garante per l'infanzia, la stessa legislazione nazionale italiana e le esperienze regionali.

Non è irrilevante rispetto all'analisi dei nodi che l'argomento propone chiarire preliminarmente la questione della denominazione che dovrà assumere il nuovo ufficio. Al riguardo si deve prendere atto della più recente tendenza a preferire l'uso del termine «garante» piuttosto che quello di «pubblico tutore» o «difensore civico del minore» per definire la nuova figura. Riteniamo che l'e-

spressione propria sia «Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza».

Quanto al merito della proposta, la prima questione che viene affrontata è quella relativa al modello organizzativo e alla scelta se dare maggiore peso al Garante nazionale o privilegiare il Garante regionale.

La prima opzione appare ancora ispirata a un centralismo statalista che contrasta con lo spirito e la lettera del nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione e rischia di essere appesantita dalla gerarchia burocratica. La seconda opzione è invece più coerente con il nuovo disegno di articolazione territoriale delle competenze e delle funzioni della Repubblica, e prevede opportunamente che il Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sia radicato nella realtà territoriale in cui i problemi emergono e possa effettivamente interloquire nella elaborazione delle politiche sociali relative all'infanzia ed alla adolescenza.

L'orientamento che la nostra proposta privilegia è quello intermedio tra i due modelli sopra descritti. Si ritiene, infatti, indispensabile l'istituzione sia del Garante nazionale che dei Garanti regionali. Per quanto riguarda il Garante nazionale, non c'è dubbio che gli devono essere attribuite competenze - quali la cooperazione con organismi internazionali, le attività dirette a promuovere l'armonizzazione della legge nazionale a quella internazionale, il potere di proposta in relazione alle competenze nazionali in materia d'infanzia, ma anche la relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta sia da lui che dai Garanti regionali ed il coordinamento dei Garanti regionali con l'attribuzione della presidenza della Conferenza nazionale dei Garanti ed altre ancora - che mal si conciliano con il ruolo dei Garanti regionali, mentre ben rientrano senza dubbio

nell'ambito di funzioni di carattere nazionale.

D'altro canto, sono state individuate funzioni (quali quella di vigilanza e quella di intervento tramite i tutori) che sono impossibili da realizzare a livello nazionale, mentre ben potrebbero essere realizzate dal Garante regionale, se l'organizzazione del suo ufficio è territorialmente ben articolata ed il suo impegno coadiuvato da suoi delegati decentrati sul territorio.

Vi sono infine funzioni, che ben possono essere espletate sia dal Garante nazionale che da quelli regionali: l'attività di sensibilizzazione e promozione nell'area delle tematiche minorili, compresa la collaborazione nella redazione ed attuazione di programmi di insegnamento sui diritti dei minori in scuole, università, circoli professionali; il monitoraggio di casi di violazione di diritti dei minori per la segnalazione ad organi competenti; la formazione dei tutori; la consulenza ad organi legislativi, governativi o altri competenti su ogni materia concernente promozione e protezione dei diritti dei minori; la promozione dell'istituzione di servizi di mediazione (familiare, penale, scolastica, interetnica, eccetera); il potere d'azione in relazione alla tutela di interessi diffusi riguardanti minorenni; la redazione di rapporti periodici sulla condizione minorile e sull'attività svolta.

È importante che la figura del Garante regionale sia delineata come profondamente radicata nella realtà territoriale in cui opera. Perciò è quanto mai opportuno che il più ampio spazio venga riconosciuto al ruolo ed alle funzioni dei Garanti regionali, e che al Garante nazionale siano assegnate solo le competenze più generali.

L'esigenza che le regioni istituiscano sollecitamente i Garanti suggerisce l'inserimento nella legge nazionale di una disposizione che attribuisca al Garante nazionale poteri sostitutivi nel caso in cui una regione risulti inadempiente nell'approvazione della

legge istitutiva del Garante regionale alla scadenza di un termine prefissato.

Altra questione importante è quella relativa all'organizzazione dell'ufficio del Garante (sia nazionale che regionale): sono affrontati a questo proposito i punti relativi al suo rapporto con il potere esecutivo e con quello giudiziario, alla sua composizione, alla nomina e ai requisiti ed alle incompatibilità, all'organizzazione generale (personale, sede, indennità).

Le indicazioni desumibili da tutta la documentazione internazionale e nazionale sono unanimi nell'esigere che il Garante per l'infanzia sia un organismo autonomo e indipendente. Ciò comporta che egli debba essere delineato dalla legge come figura esterna rispetto al potere esecutivo. In proposito va rilevato che già nelle quattro regioni nelle quali il Garante è stato istituito (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Marche) il relativo ufficio è stato strutturato in modo indipendente.

Lo stesso discorso vale per quanto riguarda i rapporti tra Garante e potere giudiziario: è necessario assicurare la rispettiva autonomia e non invadenza, evitando ogni previsione d'intervento del Garante che possa risultare come un modo di sostituire la sua attività a quella del giudice.

Quanto poi alla composizione dell'ufficio, per il quale si prevedono le modalità di nomina, l'indennità dovuta, l'incompatibilità, il Garante è previsto come organo monocratico. Accanto a ciò, vanno tuttavia previste garanzie di pluralismo. Un tale risultato si può ottenere affiancando il Garante sia nazionale che regionale con un organismo a carattere consultivo composto da forze sociali e rappresentanti delle associazioni di volontariato ed integrato da una componente fissa di minorenni, che vi parteciperà in condizioni di parità con gli altri membri.

Il disegno di legge prevede all'articolo 2 che il Garante nazionale venga nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Presidenti delle due Camere,

mentre quello regionale è nominato secondo le modalità indicate dalla legge regionale, che dovranno tuttavia assicurarne indipendenza e imparzialità.

La durata dell'incarico viene fissata in quattro anni con possibilità di rinnovo per una sola volta.

Per quanto riguarda il Garante regionale, viene prevista un'organizzazione articolata dell'ufficio in sedi decentrate, affidate a delegati del Garante regionale, il cui numero ed i cui requisiti saranno anch'essi indicati dalla legge regionale.

Anche per il Garante nazionale è prevista la nomina di suoi delegati, per rendere più efficace il suo intervento senza peraltro alcuna distribuzione territoriale nelle realtà in cui operi già il Garante regionale.

Viene dunque escluso che il Garante nazionale possa disporre di una rete di suoi uffici decentrati sul territorio nazionale, ma si prevede che una tale distribuzione territoriale rientri negli spazi attribuiti dalle leggi regionali ai Garanti regionali, i quali avranno sede nel capoluogo della regione, ma avranno anche uffici decentrati nel territorio (secondo una strutturazione articolata dalla legge regionale), facenti capo a suoi delegati. Una tale scelta è motivata dall'esigenza che l'ufficio del Garante risulti il più possibile espressione del territorio in cui opera, più che emanazione dello Stato.

Si prevede, inoltre, che fino all'istituzione dell'ufficio del Garante regionale, le attività relative saranno svolte dal Garante nazionale tramite un suo delegato.

I requisiti del Garante sia nazionale che regionale sono quelli di una comprovata competenza ed esperienza in materia di famiglia e minori, oltre agli altri eventualmente indicati dalle rispettive leggi regionali. Anche le incompatibilità dovranno essere determinate dalle rispettive leggi regionali, sulla base di quanto disposto dalla legge per il Garante nazionale. Tra le altre dovranno quindi essere indicate quelle con ogni lavoro auto-

nomo o subordinato, con cariche elettive o in partiti politici.

Dovrà essere infine assicurata ai Garanti (sia nazionali che regionali) un'equa indennità.

All'articolo 3, si dettano disposizioni concernenti l'organizzazione degli uffici del Garante nazionale, la sede, la composizione del personale ed i relativi requisiti, mentre si demanda alle leggi regionali l'adozione delle corrispondenti disposizioni, ivi comprese quelle concernenti la determinazione delle sedi decentrate dei Garanti regionali e l'attribuzione di equi trattamenti economici e giuridici.

Le spese per il funzionamento degli uffici vengono poste a carico rispettivamente dello Stato e delle regioni.

Le funzioni attribuite al Garante possono essere ricondotte essenzialmente a quattro aree tematiche. Si tratta di funzioni di carattere generale volte a diffondere e realizzare una cultura dell'infanzia (diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; vigilare sull'attuazione delle convenzioni internazionali; promuovere programmi di prevenzione; reperire e formare personale per svolgere funzioni di tutela o curatela); di quelle relative alla produzione delle regole finalizzate a segnalare al Governo l'adozione di opportuni interventi, anche normativi; di quelle relative allo svolgimento di attività amministrative; delle funzioni concernenti il profilo giudiziario.

Nell'ambito di questa individuazione di aree tematiche, vanno poi segnalati per la loro importanza i seguenti punti:

a) la necessità di assicurare la tutela di quei bisogni collettivi che risultano più specificamente connessi alla tutela dei minori (dalla programmazione urbanistica di spazi verdi a parchi-gioco e a piste ciclabili in città, all'inquinamento da fabbriche o traffico soprattutto nei pressi delle scuole, al mancato rispetto delle leggi sui manifesti pubblicitari,

alla violazione di leggi a tutela di minori da parte di emittenti televisive o radiofoniche);

b) l'esigenza di rimuovere situazioni di pregiudizio in danno di minori derivanti dalla condotta non dei genitori o parenti (che è di competenza del giudice), ma di altri soggetti (comunità assistenziali, scuole, pubblica amministrazione in genere, eccetera);

c) la preparazione e l'aggiornamento di tutori e curatori speciali, che possono essere nominati per i minori figli di genitori decaduti dalla potestà o in conflitto d'interessi con il figlio;

d) l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 12 della Convenzione europea di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori;

e) l'esame di denunce, segnalazioni e reclami relativi a violazioni dei diritti dei minori e l'attribuzione dei poteri di indagine e di ispezione in relazione a tali violazioni di cui si abbia comunque conoscenza;

f) l'attività di sensibilizzazione e promozione dei diritti dei minori nelle scuole, nelle università e in ogni altra sede utile;

g) il potere di rivolgere agli organi competenti (nazionali o locali) raccomandazioni, proposte, rapporti e di essere consultato da tali organi in relazione ad iniziative riguardanti la materia minorile;

h) la possibilità di promuovere e diffondere la mediazione in ogni sua forma con corsi di formazione e con azioni di sensibilizzazione.

Quanto al criterio di distinzione delle competenze tra Garante nazionale e Garanti regionali, riteniamo che esso debba essere individuato nell'interesse generale o locale che il tema proposto rappresenta. Non c'è dubbio pertanto che debbano rientrare nelle funzioni del Garante nazionale quelle relative a diffondere e realizzare la cultura dell'infanzia e a vigilare sull'attuazione delle convenzioni internazionali sull'intero territorio italiano, a segnalare al Governo l'adozione di opportuni

provvedimenti anche normativi, a promuovere programmi scolastici in questa materia, a realizzare rapporti con organismi internazionali che si occupino dei diritti dei minori, a promuovere iniziative legislative nazionali in tema di mediazione.

Si ritiene che debbano rientrare invece nelle competenze del Garante regionale l'esame di denunce, segnalazioni e violazioni di diritti dei minori; quelle relative alla salvaguardia di minori in situazioni che comportino lo svolgimento di attività amministrative e giudiziarie, riguardo alle quali peraltro il Garante non interverrà in giudizio ma, dopo gli opportuni accertamenti, potrà inviare sue qualificate segnalazioni. Il criterio distintivo della competenza sarà quello della rilevanza nazionale o regionale della questione. In caso di conflitto, la questione sarà risolta dalla Conferenza nazionale dei Garanti, prevista all'articolo 8. Una più articolata ripartizione delle competenze viene rinviata al regolamento di attuazione.

All'articolo 7 il disegno di legge prevede l'istituzione di un organismo di carattere consultivo, del quale fanno parte le forze sociali e le espressioni più autorevoli del volontariato. È previsto che il regolamento di attuazione disciplini la composizione e l'attività di tale organismo a livello nazionale, mentre le leggi regionali potranno prevedere analoga disciplina regolamentare a livello locale. Lo scopo di questa previsione è quello di evitare la separatezza dei nuovi uffici dalle realtà territoriali in cui operano, e da quelle del Paese per il Garante nazionale. In tal modo vengono anche assicurate quelle condizioni di pluralismo che sono essenziali per una efficace azione del Garante.

Quanto alla partecipazione di minorenni alle attività sia del Garante nazionale che dei Garanti regionali, è necessario tener presente che molteplici esperienze realizzate (da quelle dei consigli comunali dei ragazzi fino alla partecipazione di minorenni alla sessione ONU svoltasi a New York dall'8 al 10 maggio 2002) hanno ormai dimostrato ampia-

mente che bisogna passare finalmente dalla fase puramente declamatoria e formale in ordine alla presenza ed al ruolo direttamente svolto dai minorenni a tutela dei loro diritti ad un'altra di intervento effettivo e sostanziale. Si tratta di convincersi che si deve cominciare a studiare il problema dei diritti dei minori nella concreta attuazione in rapporto ai diritti degli adulti, secondo una logica analoga a quella della dimensione emancipativa del rapporto uomo-donna, che ha portato tra l'altro all'istituzione del Ministero per le pari opportunità. Se si accetta questa prospettiva, non c'è dubbio che sede più opportuna per riconoscere per la prima volta (ove si prescindendo dalle tradizionali attività del mondo della scuola) ai minorenni un piccolo spazio per la tutela dei loro diritti debba essere proprio quella dell'Ufficio del Garante.

Ed allora si potrebbe individuare come criterio di composizione della quota minorile dell'organismo consultivo regionale (che potrebbe assumere il nome di commissione consultiva del Garante regionale) quello della scelta di un minorenne per ciascuna provincia, individuato nel presidente di ciascuna consulta provinciale costituita presso il provveditorato agli studi di ciascuna provincia della regione a cui appartiene il Garante regionale.

Per quanto riguarda invece la partecipazione minorile alla commissione consultiva da istituire presso il Garante nazionale, si prevede che i componenti minorenni delle commissioni consultive dei Garanti regionali

eleggano dieci/dodici loro rappresentanti provenienti equamente dalle tre macroaree territoriali nazionali (Nord, Centro, Sud).

L'articolo 8 prevede l'istituzione della Conferenza nazionale dei garanti. Di essa, che è presieduta dal Garante nazionale, fanno parte tutti i Garanti regionali. Compito della Conferenza è quello di assicurare il coordinamento tra le attività degli uffici dei Garanti regionali tra loro e dei loro rapporti con il Garante nazionale. A tale fine la Conferenza deciderà anche sulle questioni di competenza che dovessero insorgere ed esprimerà parere consultivo non vincolante su ogni questione che ciascun Garante nazionale o regionale riterrà di sottoporle. Individuerà inoltre le linee generali per l'attuazione dei diritti dei minori e ne verificherà il grado di attuazione; eseguirà il censimento delle risorse istituzionali e del volontariato; promuoverà iniziative dirette a favorire il coordinamento ed il lavoro di rete tra organismi regionali e nazionali; individuerà forme di collaborazione con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e con la Commissione parlamentare per l'infanzia; usufruirà, previa intese con il Ministero per gli affari sociali, delle attività svolte dal Centro nazionale per l'infanzia e l'adolescenza; elaborerà, infine, le linee di fondo del rapporto generale annuale sulle attività svolte e sulle politiche di protezione dei minori, che verrà presentato al Parlamento dal Garante nazionale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Istituzione del Garante nazionale  
e del Garante regionale per i diritti dell'in-  
fanzia e dell'adolescenza)*

1. Per assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei minori è istituito il Garante nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con competenza estesa a tutto il territorio italiano.

2. Il Garante vigila sulla tutela dei minori, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione, dalla legislazione nazionale e da quella internazionale, con particolare riguardo alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e promuove l'esercizio dei loro diritti in attuazione di quanto disposto dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77.

3. Agli stessi fini di cui al comma 1, le regioni istituiscono il Garante regionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con competenza limitata al proprio territorio.

4. La ripartizione delle competenze tra Garante nazionale e Garanti regionali è definita dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

*(Requisiti, nomina, incompatibilità)*

1. Il Garante nazionale e i Garanti regionali per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sono scelti tra persone di comprovata competenza nel campo dei diritti umani, dei diritti dei minori e della famiglia, e che siano cultori di scienze umane.

2. Ogni Garante è organo monocratico, che esercita le funzioni assegnategli con poteri autonomi di organizzazione, con assoluta indipendenza amministrativa e senza vincolo di subordinazione gerarchica.

3. Il Garante nazionale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dura in carica per quattro anni ed il suo mandato è rinnovabile per una sola volta. Al Garante nazionale è riconosciuta una indennità di carica adeguata. Con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 4, sono determinate le modalità ed i criteri per la nomina dei delegati del Garante nazionale, in numero tale da consentire la realizzazione dei suoi compiti istituzionali.

4. L'incarico di Garante è incompatibile con qualunque impiego, attività professionale o imprenditoriale e carica anche elettiva. Per tutta la durata dell'incarico, il Garante non può svolgere attività politica. Se dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata del mandato e non può conseguire promozioni se non per anzianità.

5. Le regioni determinano i requisiti e le incompatibilità ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 4 nonché le modalità per la nomina e la durata in carica del Garante regionale e dei suoi delegati, che possono anche svolgere attività decentrata sul territorio regionale. Le regioni determinano inoltre l'indennità di carica dovuta al Garante.



6. Fino a quando non sarà stato istituito il Garante regionale, in ciascuna regione le attività di sua competenza sono svolte da uno o più delegati del Garante nazionale, decentrati sul territorio della stessa regione.

### Art. 3.

#### *(Organizzazione dell'Ufficio del Garante)*

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti il Garante nazionale dispone di un apposito ufficio, avente sede in Roma, denominato Ufficio del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

2. All'Ufficio del Garante nazionale sono assegnati dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Garante, entro novanta giorni dalla proposta stessa.

3. I funzionari dell'Ufficio del Garante nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali e sono vincolati dal segreto d'ufficio.

4. Le spese di funzionamento del Garante nazionale e del suo Ufficio sono a carico del bilancio dello Stato.

5. Ciascuna regione, facendo salve le competenze degli enti locali e prevedendo gli opportuni strumenti di raccordo, determina in relazione all'ufficio del Garante regionale:

a) l'articolazione territoriale delle sedi, assicurandone l'adeguatezza alle esigenze della popolazione in età minore e lo svolgimento di tutte le funzioni attribuite;

b) l'organizzazione degli uffici, di cui è assicurata la funzionalità attraverso la previsione di uno o più delegati nominati;

c) i requisiti professionali del personale addetto, promuovendone la formazione con specifico riferimento alla trattazione delle

questioni relative all'età evolutiva ed alla famiglia;

d) le modalità di funzionamento degli uffici e le relative risorse.

6. Le spese per il funzionamento degli uffici del Garante regionale sono a carico del bilancio della regione.

#### Art. 4.

##### *(Funzioni del Garante)*

1. Ferma restando la ripartizione delle competenze disciplinata dall'articolo 6, l'Ufficio del Garante svolge le seguenti funzioni:

a) esercita le funzioni previste dall'articolo 12 della citata Convenzione europea di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori, ed in particolare: formula proposte per rafforzare le disposizioni di legge relative all'esercizio dei diritti dei bambini; fornisce informazioni generali riguardo all'esercizio dei diritti dei bambini ai *mass-media*, al pubblico, alle persone e agli organismi che si occupano di questioni relative ai bambini; recepisce l'opinione dei bambini e fornisce loro ogni informazione appropriata;

b) verifica e promuove l'attuazione della citata Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, delle convenzioni internazionali e degli altri strumenti internazionali in materia di tutela dei diritti dei minori, nonché la piena applicazione della normativa nazionale ed europea in materia di minori;

c) cura, sulla base delle linee di fondo indicate dalla Conferenza nazionale dei Garanti di cui all'articolo 8, un Rapporto generale annuale sulle politiche di protezione dei minori, che è trasmesso alle Camere ed al quale va assicurata appropriata pubblicità;

d) può richiedere informazioni circa il trattamento dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, verificando gli interventi di accoglienza e di inserimento, e sollecitare l'adozione di iniziative di sostegno e aiuto;

e) favorisce lo sviluppo e l'attuazione della mediazione e la formazione dei relativi operatori di settore;

f) formula linee di indirizzo per il coordinamento dell'attività di tutti gli organismi, sia istituzionali, sia non istituzionali, che operano nel campo della tutela dei minori;

g) propone l'adozione di iniziative, anche legislative, relative alla tutela dei diritti dei minori,

h) promuove iniziative per la diffusione della conoscenza dei diritti dei minori;

i) collabora con organismi e istituti di tutela dei minori operanti in altri Paesi;

l) esprime obbligatoriamente parere motivato sul Piano nazionale di azione, su progetti di legge, su interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e su ogni altro strumento di politica nazionale per l'infanzia;

m) è sentito in audizione sui provvedimenti legislativi, anche d'iniziativa parlamentare, che riguardano il settore di competenza;

n) promuove studi e ricerche sulla condizione minorile, avvalendosi anche di istituti pubblici o di enti privati, ed in particolare del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza;

o) organizza e convoca la Conferenza nazionale dei Garanti, di cui all'articolo 8, e la presiede;

p) organizza e convoca la commissione consultiva dell'Ufficio del Garante;

q) cura la formazione di tutori, protutori e curatori speciali, con specifici corsi di preparazione e di aggiornamento;

r) al fine di tutelare gli interessi diffusi dell'infanzia:

1) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti territoriali fattori di rischio o di danno derivanti alle persone di minore età da attività, provvedimenti o condotte omissive posti in essere dalle amministrazioni o da privati;

2) prende in esame denunce, segnalazioni e reclami relativi a violazioni dei diritti

di minori o relativi a minori in situazione di rischio di violazione dei propri diritti, pervenutigli sotto qualsiasi forma o presentatigli direttamente da qualsiasi persona fisica, sia maggiorenne che minorenni, o da qualsiasi ente o persona giuridica; prende altresì in esame situazioni di minori a rischio di violazione dei propri diritti, delle quali sia venuto a conoscenza;

3) raccomanda l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti;

4) interviene nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età, con facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### Art. 5.

##### *(Poteri d'indagine del Garante)*

1. Ogni Garante, nell'ambito della propria competenza, può chiedere alle pubbliche amministrazioni, ad organismi, enti o persone di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori.

2. Il Garante può ordinare che tramite funzionari delle istituzioni pubbliche o tramite proprio personale vengano effettuate, con riferimento a determinate situazioni di minori al di fuori dell'ambito familiare, indagini o ispezioni, del cui esito deve essergli data immediata informazione.

3. Il Garante può visitare liberamente case-famiglia, comunità, luoghi di detenzione, ospedali ed altri istituti di cura pubblici o privati od altri luoghi in cui sono ospitati minori fuori dalla famiglia.

4. Quando il Garante ha notizia di situazioni pregiudizievoli o di abbandono concernenti un minore o in danno di minori, ne fa

tempestiva segnalazione al pubblico ministero presso la giurisdizione minorile.

5. Quando il Garante ha notizia di reati perseguibili d'ufficio, commessi da minori o in danno di minori, ne fa rapporto al pubblico ministero competente.

6. Quando, a seguito di ispezioni o di informative comunque ricevute, il Garante ha notizia di negligenze, abusi o mancata attuazione dei diritti dei minori, può richiedere informazioni ulteriori. Nel caso di accertata violazione dei diritti dei minori, il Garante indica alla competente autorità i rimedi atti a rimuovere la situazione, senza pregiudizio per le necessarie denunce a fini penali, amministrativi o disciplinari.

#### Art. 6.

*(Distinzione delle competenze tra Garante nazionale e Garanti regionali)*

1. Competono al Garante nazionale le funzioni indicate nell'articolo 4, comma 1, lettere c), f), i), l), m) ed o).

2. Competono a ciascun Garante regionale le funzioni indicate nell'articolo 4, comma 1, lettere d) e q).

3. Competono sia al Garante nazionale che a quelli regionali le altre funzioni indicate nell'articolo 4 diverse da quelle richiamate ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. La ripartizione delle competenze tra Garante nazionale e Garanti regionali è effettuata con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 4, sulla base del criterio dell'interesse generale, ovvero regionale o locale, che la questione esaminata prospetta.

#### Art. 7.

*(Commissione consultiva dell'Ufficio del Garante)*

1. Presso l'Ufficio del Garante nazionale e presso ciascun Ufficio dei Garanti regionali è istituita la commissione consultiva dell'uffi-

cio del Garante. Di essa fanno parte rappresentanti delle forze sociali, personalità di comprovata esperienza ed autorevolezza nel settore del volontariato ed una rappresentanza di minorenni.

2. La composizione delle commissioni consultive ed i criteri di partecipazione della componente minorile sono indicati, per l'Ufficio del Garante nazionale, con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge e, per gli uffici dei Garanti regionali, con leggi regionali.

#### Art. 8.

##### *(Conferenza nazionale dei Garanti)*

1. È istituita la Conferenza nazionale dei Garanti, con sede presso il Garante nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Della Conferenza nazionale fanno parte il Garante nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed i Garanti regionali.

3. La Conferenza si riunisce almeno ogni tre mesi su iniziativa del Garante nazionale. Si riunisce in qualunque tempo quando ne facciano richiesta non meno di tre Garanti regionali, salvo che non si tratti di dirimere una delle questioni di competenza indicate all'articolo 9, comma 1, lettera *b*); in tale ultimo caso, è sufficiente la richiesta anche di un solo Garante regionale.

#### Art. 9.

##### *(Compiti della Conferenza nazionale dei Garanti)*

1. La Conferenza nazionale dei Garanti, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle singole regioni, svolge i seguenti compiti:

*a*) individua le linee generali che sovrintendono all'attuazione dei diritti dei minori;

*b)* coordina le attività dei Garanti regionali sia tra loro che con il Garante nazionale e dirime eventuali questioni di competenza insorte tra loro;

*c)* verifica il grado di attuazione dei diritti dei minori a livello nazionale e regionale;

*d)* esegue il censimento delle risorse istituzionali e del volontariato e del relativo loro grado di collegamento;

*e)* individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione dei minori a livello nazionale e regionale;

*f)* verifica gli strumenti formativi posti in essere;

*g)* promuove corsi di formazione per persone idonee e disponibili ad assumere la funzione di tutori e curatori speciali dei minori, e ne predispone gli elenchi;

*h)* elabora le linee di fondo del Rapporto generale annuale sulle politiche di protezione dei minori, che è trasmesso alle Camere ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *c*).

